

RISCHI DERIVANTI DA RADIAZIONI IONIZZANTI

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. n. 241 del 26/05/2000

Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Capo III-bis

ESPOSIZIONI DA ATTIVITÀ LAVORATIVE CON PARTICOLARI SORGENTI NATURALI DI RADIAZIONI

Art. 10-bis Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività lavorative nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di persone del pubblico, che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione.

Tali attività comprendono:

a) attività lavorative durante le quali i lavoratori ed, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei

(...omissis...)

Esempio di rivelatore di Radon



Il D.Lgs. n. 241 del 2000 prevede che, entro il 28 Febbraio 2004, tutte le attività commerciali debbano valutare la presenza di radiazioni ionizzanti provenienti dal fondo naturale nel luogo di lavoro. La soglia per l'esposizione al Radon negli ambienti di lavoro è stata fissata in 500 Bequerel per metro cubo. L'obbligo di misurazione va espletato entro due anni dall'entrata in vigore del suddetto decreto per le attività già in esercizio, mentre, per le attività non ancora avviate, sarà necessario effettuare una valutazione preventiva.

L'esercente che, dal 1 marzo 2004, non risulta a norma è punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da 2.582 euro a 10.329 euro.

Si ringrazia per l'attenzione riservata e si resta a disposizione per ulteriori raggugli e/o preventivi in merito.

Vive Cordialità